

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

**LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69.**

**Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

### NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 53/1990, è così formulato:

«Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5146):

Presentato dall'on. GHEZZI ed altri l'11 ottobre 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 29 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 4 dicembre 1990; 16 maggio 1991; 30 luglio 1991.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1991 e approvato il 14 novembre 1991.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3053):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 4, 11, 18 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 23 dicembre 1991 (atto n. 3053/A - relatore sen. GIUGNI).

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0075

**LEGGE 4 febbraio 1992, n. 70.**

**Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei